



COMUNE DI SENORBI'
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 14 del 21-05-2020

Originale

OGGETTO: Riapertura Mercato Settimanale

Il Sindaco

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU serie generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Visti i provvedimenti emanati dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare le Ordinanze n. 20 del 2 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020 e la n. 23 del 17 maggio 2020;

Visto l'art.13 dell'ordinanza R.A.S. n. 23 del 17 maggio 2020, ai sensi del quale nell'ambito del territorio regionale, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All.17) , a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l'apertura delle attività del commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

Ritenuto pertanto necessario modificare la precedente ordinanza n. 2 del 12 marzo 2020 con la quale, in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, si sospendeva il mercato settimanale di via Papa Giovanni XXIII;

Rilevata la necessità di disciplinare con apposito piano le specifiche modalità organizzative volte a consentire, in armonia con le disposizioni fissate a livello nazionale e regionale, lo svolgimento dell'attività del mercato settimanale all'aperto in Via Papa Giovanni XXIII;

Considerato che l'area mercatale, sarà monitorata dalla Polizia Locale che definirà in loco l'esatta occupazione degli spazi e dei posteggi i quali potranno subire spostamenti rispetto all'indicazione del posteggio riportato nell'autorizzazione rilasciata ai titolari;

Vista l'esigenza di dover riavviare il mercato all'aperto in via Papa Giovanni XXIII in data 23 Maggio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica in atto;

Constatato che sul territorio comunale la diffusione dell'epidemia è stata di modestissima entità;

Preso atto che, a seguito dell'emergenza COVID-19 la piena ripresa delle attività mercatali sarà in ogni caso subordinata al rispetto delle misure previste per il contenimento delle diffusione della pandemia alla luce di quanto previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali sopra richiamate, l'amministrazione comunale deve procedere a partire dal giorno 23.05.2020 alla riapertura del mercato all'aperto in Via Papa Giovanni XXIII, a cadenza settimanale nella giornata del sabato, all'interno di apposita area pubblica;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

E' consentita, a decorrere dal 23.05.2020, la riapertura del mercato settimanale ubicato in via Papa Giovanni XXIII da parte dei titolari di posteggio fisso e degli "spuntisti", per la giornata del sabato, secondo la distribuzione ordinaria e comunque modificabile di concerto con il personale della Polizia Locale;

Gli operatori ed i clienti all'interno dell'area del mercato hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti usa e getta;

Gli operatori dovranno aver cura di disporre il banco di vendita per tutta la lunghezza ed in linea con il limite del posteggio in modo tale da creare una barriera tra il venditore e l'acquirente evitando la creazione di isole di merce;

Dovrà essere mantenuta la distanza di due metri tra un operatore e l'altro, e prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore deve porre a terra, segnaletica finalizzata a tenere a distanza di un metro la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del

distanziamento sociale;

In ciascun posteggio gli operatori devono assicurare la disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;

Deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

La presente ordinanza si applica anche alla vendita su suolo pubblico in giorni autorizzati diversi da quelli del mercato settimanale;

E' fatto comunque divieto di qualsiasi vendita su suolo pubblico se non preventivamente autorizzata;

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- la presente ordinanza produce effetti dal 23 maggio 2020 e potrà essere modificata o revocata per effetto di nuovi e diversi provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al variare dello scenario epidemiologico COVID-19 e dai provvedimenti della Regione Sardegna ;
- ogni operatore economico è obbligato a vigilare che, relativamente alla propria postazione di vendita, siano tassativamente e costantemente rispettate le previste misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento ;
- il singolo operatore economico risponde personalmente, in caso di omessa vigilanza, dell'inosservanza delle suddette misure da parte dei propri clienti ;
- in caso di accertamento di violazione a carico del singolo operatore economico per mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento, l'organo di polizia intervenuto disporrà l'immediata chiusura dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa ;
l'attività potrà riprendere solo qualora siano rispettate le condizioni di sicurezza. Resta ferma l'applicazione della sanzione pecuniaria e la trasmissione del verbale di accertamento all'organo competente per l'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni;
- il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sanitarie di prevenzione e contenimento da parte degli operatori economici, comporta a carico dei trasgressori ai sensi dell'artt.1 lett. z) e art.4 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che il presente provvedimento :

- a) sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale;
- b) sia trasmesso ai seguenti organi :
 - Alla Prefettura: sicurezza.prefca@pec.interno.it;
 - Al Presidente della Regione Sardegna: presidenza@pec.regione.sardegna.it;
 - Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente:
 - distretto5.trexenta@pec.aslagliari.it; igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Senorbì; tca26046@pec.carabinieri.it
 - Al Responsabile della Polizia Locale - Sede;
 - Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Sede;

Senorbì, 21-05-2020


Il Sindaco
Dott. Alessandro Pireddu